

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 1

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

- 1- La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2- Essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
- 3- Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

ART. 2

DIRITTI

- 1- Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi anche attraverso l'orientamento l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola, pertanto, persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 3- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 4- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- 5- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 6- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 7- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d- la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap.
- 8- la scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti al livello di classe e di istituto.

ART. 3 DOVERI

- 1- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.
- 3- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
- 4- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.
- 5- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i vari sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4 DISCIPLINA

- 1- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 3- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 5- La competenza di irrogare sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.
- 6- Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quando piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa fra famiglie studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
- 7- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
- 8- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

- 9- Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
- 10- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.
- 11- Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall'istituto anche fuori della propria sede (stage, visite di istruzione, attività integrative, ecc.).
- 12- A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, **se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.**

13- SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

· Tipo di mancanza	· Sanzione disciplinare	· Organo competente a infliggere la sanzione	· Organo scolastico cui si può ricorrere
· 1/a) · - Lieve inadempimento dei doveri scolastici. · - Mancanza del materiale didattico occorrente. · - Ritardi.	· Ammonizione verbale	· Docente	· Non impugnabile
· 1/b) · - Inadempimento grave dei doveri scolastici. · - Non rispetto delle consegne a casa. · - Non rispetto delle consegne a scuola.	· Ammonizione verbale e informazione alla famiglia · · Eventuale non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.	· Docente – · Docente coordinatore	· Non impugnabile
· 1/c) · - Ritardi ripetuti. · - Assenze periodiche e/o “strategiche”. · - Assenze o ritardi non giustificati.	·	·	·
· 2) · - Comportamento dello studente che turba il regolare andamento delle lezioni. · - uso del cellulare ed altro.	· Comunicazione scritta alla famiglia. · - Ritiro dell'oggetto (esclusa la SIM)	· Docente – · Dirigente scolastico (per la consegna del cellulare alla famiglia)	· Non impugnabile
· 3/a) · - Fumo in spazi chiusi ed aperti interni alla scuola e/o all'esterno durante le attività scolastiche (visite guidate e viaggi d' istruì.).	· Sanzione pecuniaria ex lege e comunicazione alla famiglia.	· Docente coordinatore – · Dirigente scolastico	· Non impugnabile
· 3/b) · - Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. · 3/c) · - Assenze reiterate ingiustificate all'insaputa dei genitori.	· Annotazione della mancanza nel registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia. · Sanzioni consistenti in attività di natura culturale e/o sociale e/o a vantaggio	· Consiglio di classe (completo di tutte le componenti)	· Organo collegiale di garanzia interno alla scuola

- Falsificazione delle firme.	della comunità scolastica.		
4/a) - Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola. - Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. - reiterate infrazioni disciplinari previste nei punti precedenti.	Sospensione fino a un massimo di 15 gg. , convertibile in attività in favore della comunità scolastica, e comunicazione scritta immediata alla famiglia.	Consiglio di classe (completo di tutte le componenti)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
4/b) - Unica grave condotta manchevole, o uso di espressioni sconvenienti o ingiuriose, o violenza verbale, o ribellioni o tumulti o pronuncia di minacce verso gli altri.	Sospensione fino a un massimo di 15 gg. , convertibile in attività in favore della comunità scolastica, e comunicazione scritta immediata alla famiglia	Consiglio di classe (completo di tutte le componenti)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
4/c) - Violenze psicologiche e/o violenza fisica verso gli altri.			
5) - Commissione di reati e/o sussistenza del pericolo per l'incolumità delle persone.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. e/o esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato. Denuncia alla autorità giudiziaria ex art.361 c.p., comunicazione ai servizi sociali. Comunicazione scritta immediata alla famiglia.	Consiglio d'Istituto	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
6) - Mancanze commesse durante le sessioni di esame		Commissione d'esame	

14- GARANZIE

Conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito applicazione Statuto studentesco e studenti.	Richiesta: da parte studenti o di chiunque vi abbia interesse (entro 15 gg.)	Organo di garanzia interno
Violazione dello Statuto studentesco e studenti anche contenute nel presente Regolamento di Istituto.	Richiesta: da parte studenti o di chiunque vi abbia interesse (entro 15 gg.)	Organo di garanzia interno

ART. 5 MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni di cui al punto 1a);
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni di cui ai punti 1), 2) e 3);
- per iscritto ed in presenza dei genitori per le sanzioni di cui ai punti 4) e 5);
- Nei casi previsti dal precedente articolo, i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata o a mano, o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso;
- Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori;
- In caso di sanzione, se ne dovrà dare comunicazione scritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico. In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

ART. 6 ORGANO DI GARANZIA

- L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, su indicazione del Collegio dei Docenti, da un rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante eletto dagli studenti. E' previsto un supplente per la componente docente, un supplente per la componente genitori ed un supplente per la componente alunni.
- Compito dell'Organo di Garanzia è tutelare lo studente assicurandogli, anche con l'aiuto della famiglia, la possibilità di discolarsi facendo valere le proprie ragioni e, quindi, decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
- L'organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 7 IMPUGNAZIONI E REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente e/o dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. Il ricorso è presentato per iscritto presso la segreteria della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione disciplinare.
2. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta sempre la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. In questo caso alla seduta parteciperà il supplente.

4. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. L'astensione vale conferma della sanzione. In caso di partita prevale il voto del Presidente.
5. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto, con immediatezza, all'interessato.
8. Il procedimento disciplinare verso gli alunni è procedimento amministrativo al quale, in coerenza e compatibilmente con il presente regolamento, si applica la normativa di cui alla legge n.241/90 e successive modificazioni.